

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
177/2018/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 626/2016//R/GAS (di seguito: deliberazione 626/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016//R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 20 luglio 2017, 541/2017//R/GAS (di seguito: deliberazione 541/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 858/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 858/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 148/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 149/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 149/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 166/2018/C/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, prevede che entro la data del 28 febbraio dell’anno $t+1$ siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell’anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno $t-1$;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG, prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- delle 213 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2017:
 - 207 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione;
 - 6 imprese distributrici, elencate nella Tabella 1 allegata alla presente deliberazione, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2017, con decorrenza dall'anno tariffe 2018:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 858/2017/R/GAS è previsto che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, per le imprese distributrici elencate nella Tabella F della medesima deliberazione, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, entro il termine del 28 febbraio 2019, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG; come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 149/2018/R/GAS, la società 378-ACAM GAS S.p.a. è stata inserita, a causa di un errore materiale, nella Tabella F della deliberazione 858/2017/R/GAS invece che nella Tabella E della medesima deliberazione, in cui sono indicate le imprese distributrici per le quali la decorrenza delle rettifiche è a partire dalle tariffe di riferimento definitive dell'anno 2017, approvate con la citata deliberazione 149/2018/R/GAS;
 - con riferimento all'impresa distributtrice 22668-2i RETE GAS S.p.a., facente parte delle imprese di cui alla Tabella F della deliberazione 858/2017/R/GAS, sono in corso approfondimenti degli Uffici in relazione all'istanza di rettifica di dati patrimoniali presentata dalla medesima impresa, che richiede l'analisi di documentazione contabile precedentemente non disponibile;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2017:
 - sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2018, ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati di anni precedenti all'anno 2016, con riferimento a dati patrimoniali relativi ad anni antecedenti il 2015, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DISTRIBUTORE
380	EROGASMET S.p.a.
434	GROSSETO ENERGIA RETI GAS S.p.a.
643	CNEA SUD S.r.l.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
1092	PESCARA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.

- sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2018, istanze di rettifica di dati fisici dalle imprese distributrici 530-SES RETI S.p.a., con riferimento alla località 5830-Carmiano, e 499-2I RETE GAS IMPIANTI S.p.a., con riferimento alle località 3777-Locorotondo e 10355-Fasano, relative all'anno 2016.

CONSIDERATO CHE:

- con successivo provvedimento verranno riconosciuti i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti nel 2016 per le imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *buy*.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 31, comma 2, della RTDG, prevede che, a partire dall'anno 2018, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento.

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza 733/2018 del TAR Lombardia ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, proposti dall'impresa 2i RETE GAS S.p.a., per l'annullamento, tra gli altri, della deliberazione 626/2016/R/GAS, recante "*Determinazioni tariffarie conseguenti alla verifica ispettiva presso 2i RETE GAS, svolta ai sensi della deliberazione dell'Autorità VIS 53/11, in materia di tariffe di distribuzione del gas*" e della deliberazione 541/2017/R/GAS, recante "*Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2009 al 2016, conseguenti alla verifica ispettiva presso 2i RETE GAS, svolta ai sensi della deliberazione dell'Autorità VIS 53/11*".

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione a richieste di rettifica presentate il 15 febbraio 2018, con decorrenza dall'anno tariffe 2018:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, considerare, ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento, le rettifiche di dati fisici presentate dalle imprese distributrici 530-SES RETI S.p.a., con riferimento alla località 5830-Carmiano, e dall'impresa distributtrice 499-2I RETE GAS IMPIANTI S.p.a., con riferimento alle località 3777-Locorotondo e 10355-Fasano, relative all'anno 2016;
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, considerare, ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento, le rettifiche di dati patrimoniali presentate dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

IDAEEG	DISTRIBUTORE
47	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.r.l.
318	AMALFITANA GAS S.r.l.
380	EROGASMET S.p.a.
434	GROSSETO ENERGIA RETI GAS S.p.a.
436	SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.p.a.
499	2I RETE GAS IMPIANTI S.p.a.
530	SES RETI S.p.a.
643	CNEA SUD S.r.l.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
1092	PESCARA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.
20103	CENTRIA S.r.l.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, in sede di prima applicazione, l'introduzione di un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento, di cui all'articolo 31, comma 2 della RTDG, abbia effetto a partire dalle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, la cui approvazione è prevista entro il termine del 28 febbraio 2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2018, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG;

- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG;
- nelle more dei provvedimenti da adottarsi a seguito della sentenza 733/2018 del TAR Lombardia, prevedere che le determinazioni tariffarie per le località interessate dalle rideterminazioni tariffarie assunte con la deliberazione 541/2017/R/GAS siano da considerarsi provvisorie

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2018

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2018 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 2a allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni